

LE ENTRATE DELLE REGIONI

Il sistema delle entrate degli enti territoriali in generale presenta un quadro complesso in ragione dei ripetuti interventi che si susseguono negli anni, le entrate fiscali delle Regioni sono, in particolare, regolate da differenti modalità in relazione alla presenza di Regioni a Statuto Ordinario e Regioni a Statuto Speciale.

La fiscalità regionale: le Regioni a statuto ordinario

Le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite principalmente dal gettito di IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica; altri tributi minori quali l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (ARISGAM) e il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti costituiscono una piccola parte dell'intero gettito tributario.

Sui tributi le possibilità di manovra sulla leva fiscale da parte regionale sono limitate alla determinazione dell'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato e, in alcuni casi, a differenziare i soggetti passivi (per scaglioni di reddito, per categorie economiche).

Ciascuna regione riceve inoltre la quota di compartecipazione all'IVA (istituita dal D.Lgs. 56/2000), su di essa le regioni non hanno alcun potere di manovra.

Attualmente le entrate tributarie delle regioni a statuto ordinario sono costituite dai tributi propri e dalle compartecipazioni ai tributi erariali seguenti:

- IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
- Addizionale regionale all'IRPEF (D.Lgs. 446/1997 e D.Lgs. 68/2011);
- Tassa automobilistica regionale (D.Lgs. 504/1992, artt. 23-27);
- ARISGAM - Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (D.Lgs. 398/1990, artt. 9-16.);
- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L. 549/1995, art. 3, commi 24-35);
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (L. 549/1995, art. 3, commi artt. 20-23);
- Compartecipazione regionale all'IVA versata dai consumatori finali nel proprio territorio (D.Lgs. 56/2000 e D.Lgs. 68/2011).

Con riferimento al gettito i tributi regionali hanno due principali caratteristiche:

- le somme che affluiscono al bilancio della regione provengono interamente ed esclusivamente dal gettito riferito al rispettivo territorio;
- quale che sia la disciplina del tributo (aliquota, base imponibile, soggetti obbligati, eccetera) e la quota di gettito assegnata alla regione, le entrate della regione seguono la dinamica di quel gettito nel rispettivo territorio.

Costituisce eccezione alle suddette caratteristiche il gettito della compartecipazione regionale all'IVA che è invece assegnato in base ai seguenti criteri:

- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a 'coprire' la quota di spesa sanitaria;
- la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT;
- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario 'cedono' le somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale;
- le regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del Fondo perequativo interregionale.

La fiscalità regionale: le Regioni a statuto speciale (e le province autonome)

L'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Le norme statutarie stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono ad essa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio.

Attraverso gli accordi tra lo Stato e ciascuna autonomia, sono determinate le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.

Quanto al sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione.

Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.

Nella regione Sicilia tutti i tributi erariali, le quote di compartecipazione ai tributi erariali, sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da norme della regione.

A decorrere dal 2008 la regione Friuli-Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007) e a decorrere dal 1° gennaio 2011 la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (L. 191/2009, art. 2, comma 108) provvedono anch'esse alla riscossione diretta, vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione.

Per la Regione Valle d'Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a 'devolvere' alla regione la quota spettante.

Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano, secondo le specificazioni dei propri Statuti, all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.

Di seguito è illustrata, in particolare, la sintesi del quadro delle entrate tributarie spettanti alla Regione Sardegna.

Sardegna

Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali.

La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio.

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

L'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto di imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

La disciplina del tributo, contenuta negli artt. da 1 a 45 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, individua come soggetti passivi dell'IRAP gli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

La disciplina dell'IRAP è stata integrata dall'art. 5 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 - recante disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle.

La possibilità di azzeramento delle aliquote è consentita, altresì, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù di specifiche norme contenute negli Statuti speciali o nelle disposizioni di attuazione statutaria.

L'IRAP è un "tributo proprio derivato", vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale.

Il gettito dell'IRAP concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Addizionale regionale IRPEF

L'addizionale regionale all'IRPEF è stata introdotta con l'art. 50 del D. Lgs 446/97.

Devono pagare l'addizionale regionale all'IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che per lo stesso anno devono pagare l'IRPEF. Il contribuente deve versare l'imposta nella Regione in cui ha il domicilio fiscale.

L'aliquota da applicare è fissata dalla Regione per ciascun anno. Per la Sardegna per l'anno d'imposta 2020 si applica l'aliquota unica dell'1,23%.

L'aliquota viene applicata al reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili riconosciuti (base imponibile). Questa base imponibile andrà ripartita secondo gli scaglioni di reddito ai quali verranno applicate le aliquote previste.

Sono esclusi dall'imposizione i redditi soggetti a tassazione separata (o ad imposizione sostitutiva).

Tassa automobilistica regionale

La tassa automobilistica (comunemente denominato "bollo auto") è una tassa che il proprietario di veicoli a motore deve pagare, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo su aree e strade.

Per le regioni a statuto speciale, diversamente da quelle a statuto ordinario, non è avvenuto il trasferimento di funzioni dallo Stato (la tassa per i contribuenti residenti in Sardegna è gestita dall'Agenzia delle Entrate).

Tassa regionale diritto allo studio universitario

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è un tributo minore destinato a incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni che possono così erogare borse di studio e prestiti d'onore per studenti universitari capaci, meritevoli e privi di mezzi.

È stata istituita come tributo proprio delle regioni e delle province autonome dall'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n° 549.

La Regione Sardegna ha provveduto a disciplinare la materia con la Legge Regionale 12 agosto 1997, n. 21 e successivamente con la Legge Regionale 20 dicembre 2002, n.25.

Devono pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti che si iscrivono alle università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari e agli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

Non devono pagare la tassa (o devono pagarla in parte) gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, gli studenti che hanno ottenuto una borsa di studio o un prestito e gli studenti che sono risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento degli stessi benefici.

Tasse sulle concessioni regionali

Le tasse sulle concessioni regionali rientrano fra i tributi minori che si applicano agli atti e ai provvedimenti con cui la Regione consente l'esercizio di determinati diritti e facoltà.

Si distinguono in: tasse di rilascio, tasse di rinnovo, tasse annuali e tasse di visto o di vidimazione; di seguito alcune delle tasse più comuni:

- tassa di concessione regionale sulle agenzie di viaggio e turismo,
- tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia,
- tassa fitosanitaria,
- tassa sulla pesca del corallo,
- tasse sulle concessioni regionali in materia di trasporti.

La Regione ha la facoltà di applicare o meno questi tributi che sono disciplinati dall'art.3 della Legge 281/70, così come sostituito dall'art.4 della Legge 158/90.

Imposta speciale deposito in discarica rifiuti solidi

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (così definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915) è un tributo minore finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti e a recuperare da questi materia prima ed energia.

È stato istituito con la legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'imposta viene applicata sul deposito in discarica dei rifiuti solidi, l'introito dell'imposta va per il 90% alle regioni e per il 10 % alle province.

Il 20 % della quota regionale alimenta un fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime e di energia, oltre che a realizzare la bonifica dei suoli inquinati.

Deve pagare l'imposta (è quindi soggetto passivo) il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento in discarica.